

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della PROVINCIA di BRINDISI.

DISCIPLINARE

per il conferimento all' arch. Antonio SERRA da Lecce
ed all'ing. Giorgio GABRIELI da Brindisi dell'incarico
congiunto della progettazione esecutiva integrale di
un complesso di n.20 alloggi di e.r.p. nel comune di
San Pietro Vern.co (Br).

Premesso:

che l'I.A.C.P. di Brindisi intende realizzare un com-
plesso edilizio di due corpi di fabbrica per n.20 al-
loggi di e.r.p. sovvenzionata in San Pietro Vernotico
e precisamente nel comparto 7 del piano di zona 167 -
lotti nn.84 e 85 - finanziando l'opera con i fondi del
la legge 11.03.88, n.67 - art.22 - biennio 88-89 -
p. i. n.016/139/1;

che lo stesso Istituto intende affidare il predetto
incarico congiunto ai professionisti citati in epigra-
fe, alla condizione che il compenso massimo spettante
non debba essere superiore a quello previsto ai sensi
della tariffa professionale, riconosciuto per una sola
volta, come se la prestazione fosse resa da un solo
professionista e con la riduzione del 20%, giusta de-
liberazione I.A.C.P. n.7678 del 13.11.90, vistata per

G. Palmieri
A. P.

presa d'atto del Co.Re.Co. di Bari con n.8695 del 15.
01.91;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto in
appresso.

Art. 01. L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
provincia di Brindisi a f f i d a ai sum
menzionati professionisti, regolarmente iscritti nei
rispettivi Albi Professionali, l'incarico congiunto
della progettazione esecutiva del complesso edilizio
di due corpi di fabbrica per n.20 alloggi di e.r.p. in
San Pietro Vernotico, con accollo di tutte le incomben
ze tecniche relative e redazione di tutti gli elabora
ti di cui alla L.R. n.27/16.05.85 - art.41.

Art. 02. I professionisti incaricati restano obbligati
alla osservanza delle norme del regolamento
per la compilazione dei progetti di opere dello Stato,
approvato con D.M. 29.05.1895 (intendendosi il n.5 del
l'art.23 per "tutti i particolari costruttivi e deco
razioni interni ed esterni", quelli che servono ad in
dividuare completamente il progetto).

Art. 03. Sia nello studio che nella sua compilazione,
il progetto dovrà essere sviluppato in tutti
i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato, di cui
al citato D.M. ed in base alle altre disposizioni che



impartirà in proposito il Responsabile dell'Ufficio, a cui è affidato il coordinamento dei lavori di progettazione in modo che il tutto risponda a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 04. I progettisti si obbligano di introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute utili e/o necessarie, a giudizio insindacabile dell'Istituto e su prescrizione dello stesso (vedasi successivo art.08).

Art. 05. L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto viene dedotto dalle tabelle allegate alla legge n.143/02.03.49 e D.M. 21.08.58 che approva la nuova tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri ed Architetti e successive modificazioni ed integrazioni.

Precisamente, detti onorari verranno desunti, per la classe e la categoria delle opere, dalle specifiche tabelle "A" - ctg.I/c e "B" - prestazioni parziali a+b+c+d+e+f, maggiorate del 25% per incarico parziale, ove l'incarico venga limitato a prestazioni che non seguano lo sviluppo completo dell'opera, nella fattispecie "sola progettazione" (T. P. art.18).

Gli onorari saranno riferiti all'importo lordo dei lavori (consuntivo lordo dell'opera), senza tener conto del ribasso d'asta con cui si appalteranno

gli stessi.

Art. 06. A rimborso di tutte le spese di qualunque natura di cui agli artt. 4, 6 e 13 della Tariffa Professionale, per le quali non trova applicazione l'art. 6 della Legge n. 404/01.07.77, (e quindi per rilievi, studi preliminari e accertamenti vari, per trattative e convegni con Autorità e Tecnici d'Ufficio, per pratiche di espropri e di accertamento e rettifica dei confini, per viaggi ed incombenze fuori ufficio, per varianti ai progetti di massima conseguenti a circostanze non prevedibili, per personale di aiuto utilizzato fuori ufficio, per diritti, bolli, ecc.), tenuto conto delle particolari natura e specificità delle opere da progettare, dei vincoli legislativi e normativi a cui le stesse devono soddisfare, delle prevedibili specifiche prestazioni connesse con l'incarico, vengono riconosciute mediamente quote a professionista e collaboratore il cui importo complessivo è quantificabile in percentuale degli onorari presunti. Pertanto, dato il margine di approssimazione insito in una valutazione aprioristica e stante la soggettiva discrezionalità di cui devono godere i professionisti nel porre in atto tutti gli adempimenti ritenuti necessari e connessi con le specifiche responsabilità, si ritiene opportuno valutare l'importo da corrispondere



per spese nel 50% dell'onorario di cui agli articoli precedenti del presente disciplinare.

Alle sopraesposte condizioni tutte le spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico dei progettisti, ad eccezione soltanto di quelle occorrenti per eventuali trivellazioni, apposizione di caposaldi e simili, carte catastali, saggi in genere.

Art. 07. In deroga all'art.07 della T. P., le competenze saranno quelle spettanti ad un solo professionista, con la riduzione del 20%, prevista dagli accordi nazionali tra gli Ordini professionali e la A.N.I.A.C.A.P. Il pagamento delle competenze, che risulteranno da unica parcella, regolarmente vistata dall'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, sarà effettuato a favore di ciascun componente incaricato in maniera egualitaria, salvo diversa indicazione scritta del gruppo.

Art. 08. Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dai progettisti sarà corrisposto ai professionisti un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo dello stralcio stesso. Qualora i progettisti vengano inizialmente incaricati della progettazione integrale completa e l'Amministrazione committente richieda che

il progetto esecutivo, anziché in un unico elaborato, venga compilato ripartendo l'opera in più lotti, spetta ai professionisti un compenso suppletivo pari al 15% dell'onorario stabilito a norma degli articoli precedenti.

In ogni caso, le suddette operazioni progettuali devono essere richieste e disposte dall'Amministrazione committente.

Art. 09. Il progetto prodotto resta di proprietà dell'Istituto committente, nel senso che lo stesso potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Modificazioni e/o aggiunte sostanziali al progetto approvato possono essere apportate soltanto dai progettisti, con espresso incarico congiunto. Adattamenti di lieve entità, da introdurre in corso di lavoro nel progetto definitivamente approvato, possono essere apportati autonomamente dal Direttore dei lavori.

Art. 10. Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento a leggi e regolamenti vigenti ed in materia di corrispettivi alla "Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti", approvata con legge 02.03.49, n.143 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, in base all'art. 09, ultimo



comma della legge citata, il pagamento a saldo della specifica deve effettuarsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore dei professionisti ed a carico dell'Istituto committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 11. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui si è notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Ente, uno dai professionisti incaricati ed il terzo, con funzioni di presidente, designato d'accordo tra le parti medesime, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norma del diritto.

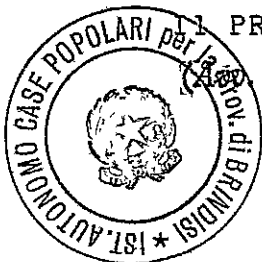
Art. 12. Saranno a carico dei professionisti incaricati le spese relative al presente disciplinare.

23 SET 1991

Letto, confermato e sottoscritto.

ORDINE ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA

I PROFESSIONISTI. DI LECCE



PRESIDENTE I.A.C.P.

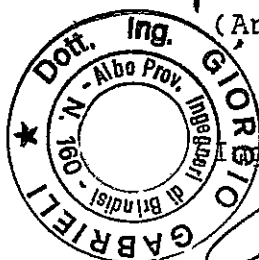
(*Ar.* Pietro DELL'ANNO)

(Arch. Antonio SERRA)

DR. ARCH.

ANTONIO SERRA

n. 217



(*Ing.* Giorgio GABRIELI).

IL COORDINATORE GENERALE

(*Dott. Ing. Antonio* LONGO)

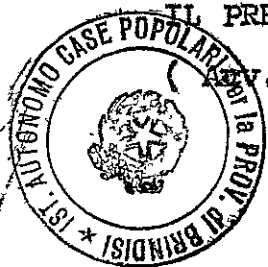
~~A completamento di tutto quanto convenuto e stipulato nella~~
presente convenzione ed in ottemperanza alla condizione B)
espressa dal CO.RE.CO. di Bari nella seduta del 20/07/92
Repertorio n° 4811, giusto Delibera I.A.C.P. n° 196/92 del
24/06/1992 a cui la suindicata presa d'atto si riferisce, i
sottoscritti Dr. Arch. Antonio SERRA e Dr. Ing. Giorgio GABRIELI
qui di seguito specificano che chiederanno il rimborso delle
spese sostenute e documentate e nel contempo dichiarano
espressa rinuncia ad ogni rimborso forfettizzato delle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi 11, 12/10/1992

IL PRESIDENTE I.A.C.P.

(*Ar.* Pietro DELL'ANNO)

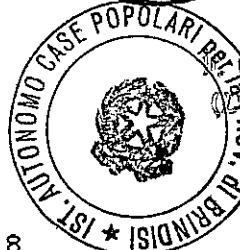


I PROFESSIONISTI:

(Dr. Arch. Antonio SERRA)



(*Ing.* Giorgio GABRIELI)



IL COORDINATORE GENERALE

(*Dott. Ing. Antonio* LONGO)